

LUNEDÌ 7 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Il nuovo Patent box parte dal 2021: come e quanto si risparmia - pag. 2
- Giustizia tributaria da riformare per ridurre il carico della Corte di Cassazione - pag. 5
- Imposta minima globale OCSE: quali sono gli ostacoli all'orizzonte? - pag. 8
- Tributi locali: il sollecito di pagamento deve essere emesso dal Comune - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- CU 2022: entro il 16 marzo consegna ai percettori di redditi e invio alle Entrate - pag. 13
- CIGS con transizione occupazionale: quanto conviene assumere lavoratori di aziende in crisi - pag. 16
- CCNL PMI moda, chimica e ceramica: in arrivo modifiche per il contratto a tempo determinato - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Perdite d'esercizio 2021 recuperabili entro il 2026 - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Bonus pubblicità 2022: quanto conviene - pag. 24
- Accordi per l'innovazione: la riforma arriva con il PNRR - pag. 26

IMPRESA

- Cosa devono fare le imprese quando trasferiscono dati personali extra SEE - pag. 28

IN EVIDENZA

CU 2022: entro il 16 marzo consegna ai percettori di redditi e invio alle Entrate

di Monica Greco - Esperta di fiscalità e bilancio

Scade il prossimo 16 marzo il termine per la consegna della Certificazione Unica 2022 ai percettori di redditi e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate. Ci sarà tempo, invece, fino al 21 marzo per poter effettuare le opportune correzioni alle CU inviate nei termini. L'attenzione per la compilazione delle certificazioni di quest'anno è rivolta alle novità dei codici da indicare per i redditi dei lavoratori autonomi, in particolare per quelli in regime forfettario. Inoltre, per le locazioni brevi scatta la possibilità di fornire, anche in dettaglio, i dati catastali degli immobili locati che fruiscono del regime fiscale agevolato. Attenzione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata presentazione.

Doppio appuntamento il **16 marzo** il **sostituto di imposta** stesso o **2022** per la **Certificazione Unica**. un **intermediario** dovrà inviarne Si dovrà provvedere entro tale telematicamente copia all'Agenzia termine a rilasciarne una copia - delle Entrate, utilizzando il modello mediante trasmissione in formato lo ordinario. elettronico ovvero con consegna Ci sarà più tempo e, precisamen- cartacea - al percettore delle som- te, fino al 31 ottobre 2022 per tra- me, utilizzando il modello sinteti- smettere in via telematica le CU co e, sempre entro la stessa data, contenenti esclusivamente redditi



Il nuovo Patent box parte dal 2021: come e quanto si risparmia

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del Patent box, già rivista dal decreto Fisco-Lavoro, restringendo il numero dei beni agevolabili ma maggiorando fiscalmente i costi di ricerca e sviluppo deducibili. Le nuove disposizioni hanno inoltre introdotto la possibilità di usufruire sia del nuovo Patent box sia del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo. La disciplina consente una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali "tutelabili", previa opzione quinquennale da esercitare a partire dall'esercizio in corso al 21 ottobre 2021, vale a dire, per i soggetti con esercizio coincidenti con l'anno solare, dal 2021. Come e quanto si può risparmiare?

A partire dal **periodo di imposta** espressione di attività di ricerca e **2021**, il regime opzionale **Patent** sviluppo (anteriore a queste **box** è stato modificato e consiste modifiche, il Patent box consentiva ora in una **deduzione maggiorata** una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali) - art. 1, commi 10 e 11 della legge n. 234/2021, che ha modificato l'art. 6 del D.L.



Fisco

Calcola il risparmio

Il nuovo Patent box parte dal 2021: come e quanto si risparmia

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del Patent box, già rivista dal decreto Fisco-Lavoro, restringendo il numero dei beni agevolabili ma maggiorando fiscalmente i costi di ricerca e sviluppo deducibili. Le nuove disposizioni hanno inoltre introdotto la possibilità di usufruire sia del nuovo Patent box sia del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo. La disciplina consente una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali "tutelabili", previa opzione quinquennale da esercitare a partire dall'esercizio in corso al 21 ottobre 2021, vale a dire, per i soggetti con esercizio coincidenti con l'anno solare, dal 2021. Come e quanto si può risparmiare?

A partire dal **periodo di imposta 2021**, il regime opzionale **Patent box** è stato modificato e consiste ora in una **deduzione maggiorata** (nella misura del **110%**) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali, a condizione che tali beni siano espressione di attività di ricerca e sviluppo (anteriormente a queste modifiche, il Patent box consentiva una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali) - art. 1, commi 10 e 11 della legge n. 234/2021, che ha modificato l'art. 6 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La norma contiene anche una ridefinizione complessiva del **regime transitorio** nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.

Leggi anche

- Il Patent box si trasforma in maxi-deduzione dei costi R&S

- L'improvviso abbandono del Patent box. Quali possibili soluzioni?

- Marchi e know how fuori dal Patent box

In particolare, la disciplina consente una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali "tutelabili", previa opzione quinquennale da esercitare a partire dall'esercizio in corso al 21 ottobre 2021, vale a dire, per i soggetti con esercizio coincidenti con l'anno solare, **dal 2021**.

Chi

I **soggetti titolari di reddito d'impresa**, sia imprenditori individuali che società, i quali svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione.

Possono avvalersi del Patent box anche le **società** e gli **enti** di ogni tipo, compresi i **trust**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d'impresa (stabili organizzazioni) a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia

in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Per usufruire dell'agevolazione fiscale è previsto che i soggetti interessati esercitino un'**opzione** della durata di 5 periodi d'imposta, "irrevocabile e rinnovabile" (art. 6, comma 1, del DL n. 146/2021).

I soggetti esercenti attività d'impresa possono **cumulare** l'agevolazione in parola con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, come si deduce dall'abrogazione del comma 9 dell'art. 6 ad opera della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 10, lettera c, legge n. 234/2021), che prevedeva il divieto di cumulo.

Cosa

L'agevolazione consiste nella maggiorazione dei costi, ai fini fiscali, di ricerca e sviluppo (e, quindi, in una maggiore deduzione ai fini della determinazione del reddito d'impresa), sostenuti dai soggetti sopra indicati, in relazione a:

- **software** protetto da copyright,

- **brevetti** industriali,

- **disegni e modelli**,

che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Per " " si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (circolare 7 aprile 2016, n. 11/E; risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E).

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, **non sono**, invece, (più) **agevolabili**:

- i **marchi d'impresa**;

- i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Infatti, il comma 3 dell'art. 6, D.L. n. 146/2021, nel testo previgente alle modifiche recate dalla legge di Bilancio 2022, è stato emendato eliminando dai beni potenzialmente agevolabili quelli appena elencati.

La **maggiorazione** è pari al **110%** del costo e assume rilevanza sia ai fini delle imposte sui redditi sia agli effetti dell'IRAP (v. art. 6, commi 3 e 5 del DL n. 146/2021).

Ad esempio, per un costo pari a 1.000 l'impresa potrà dedurre 2.100 (1000 + 110%), con un risparmio complessivo aggiuntivo, per i soggetti IRES, di 306,9 [1.100 x (24% + 3,9%)], pari al 30,69% del costo effettivo.

L'agevolazione si applica se i beni sopra indicati (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) sono utilizzati dal contribuente, **direttamente o indirettamente**, nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Come

L'agevolazione in parola si applica a **condizione** che il soggetto interessato presenti specifica **opzione** per l'applicazione del nuovo regime.

Leggi anche

- Nuovo Patent box: come esercitare l'opzione
- Salve le opzioni per il regime Patent box autoliquidato per il quinquennio 2020-2024
- Patent box: dubbi operativi su privativa, attività rilevanti e documentazione per la penalty protection

L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile (art. 6, commi 1 e 7).

L'agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, direttamente o anche:

- mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli).

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali previsti dal regime in parola possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea **documentazione** predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In caso di **rettifica della maggiorazione** da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra

attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997) - cfr. istruzioni per la compilazione della dichiarazione modello Redditi SC 2022, par. 23.4).

Quando

Il nuovo Patent box si applica "alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta" (art. 6, comma 8, DL n. 146/2021). Poiché il decreto Fisco-Lavoro è in vigore dal 22 ottobre 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta dei **periodi d'imposta 2021 e successivi (quinquennio 2021- 2025)**.

L'opzione per l'applicazione della nuova disciplina relativa all'esercizio 2021 deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi (termine di presentazione: 30 novembre 2022).

L'agevolazione può essere cumulata con il credito per "Ricerca e Sviluppo".

Il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (o esclusiva industriale), vale a dire la protezione che la legge riconosce alle creazioni industriali. In tal caso, è previsto che la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute fino all'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale (art. 6, comma 10-bis, D.L. n. 146/2021).

Calcola il risparmio

La maggiorazione del 110% si applica ai "costi di ricerca e sviluppo sostenuti [...] in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa".

L'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta (**IRAP**).

Risparmio %

Caso n. 1

Un'impresa opta per l'applicazione del Patent box a

decorrere dal 2021.

Nel corso del 2022 ha sostiene costi di ricerca e sviluppo in relazione alla creazione di un brevetto industriale che l'impresa utilizza nella propria attività d'impresa. Il brevetto ottiene la privativa industriale nel 2022.

I costi di competenza del 2022 sono pari a 1.000.

Per effetto dell'opzione, i costi deducibili nel 2022 si considerano fiscalmente pari a 2.100 ($1.000 \times 110\% + 1.000$).

In termini di imposta, il risparmio fiscale relativo al beneficio riconosciuto è pari a:

- $1.100 \times 24\%$ (IRES) = 264

- $1.100 \times 3,9\%$ (IRAP) = 42,9

Totale: 306,9, pari al 30,69% del costo di ricerca e sviluppo relativo al 2022 (1.000).

Considerando l'intero costo fiscale ($1.000 + 1.100$) l'effetto in termini di imposte è il seguente:

- $2.100 \times 24\%$ (IRES) = 504

- $2.100 \times 3,9\%$ (IRAP) = 81,9

Totale: 585,9, pari al 58,59 del costo di competenza del 2022.

Caso n. 2

Un'impresa opta per l'applicazione del Patent box a decorrere dal 2021.

Nel corso del 2021 e del 2022 sostiene costi di ricerca e sviluppo in relazione alla creazione di un brevetto industriale che l'impresa utilizza nella propria attività d'impresa. Il brevetto ottiene la privativa industriale nel 2022.

I costi di competenza del 2021 sono pari a 1.000.

Quelli di competenza del 2022 sono pari a 1.500.

Per effetto dell'opzione i costi deducibili nel 2021 si considerano fiscalmente pari a 2.100 ($1.000 \times 110\% + 1.000$).

Quelli di competenza del 2022 pari a 3.150 ($1.500 \times 110\% + 1.500$)

In termini di imposta, il risparmio fiscale relativo al beneficio riconosciuto è pari a:

2021:

- $1.100 \times 24\%$ (IRES) = 264

- $1.100 \times 3,9\%$ (IRAP) = 42,9

Totale: 306,9, pari al 30,69% del costo di ricerca e sviluppo relativo al 2021 (1.000).

2022:

- $1.650 \times 24\%$ (IRES) = 396

- $1.650 \times 3,9\%$ (IRAP) = 64,35

Totale: 460,35, pari al 30,69% del costo di ricerca e sviluppo relativo al 2022 (1.500).

Considerando l'intero costo fiscale (2.100 per il 2021 e 3.150 per il 2022) l'effetto in termini fiscali è il seguente:

2021

- $2.100 \times 24\%$ (IRES) = 504

- $2.100 \times 3,9\%$ (IRAP) = 81,9

Totale: 585,9, pari al 58,59 del costo di competenza del 2021.

2022

- $3.150 \times 24\%$ (IRES) = 756

- $3.150 \times 3,9\%$ (IRAP) = 122,85

Totale: 878,85 pari al 58,59 del costo di competenza del 2022.

Fisco

Relazione sull'amministrazione della giustizia

Giustizia tributaria da riformare per ridurre il carico della Corte di Cassazione

di Gianluca Stancati, di Christian Attardi, di Giorgio Dal Corso, di Luca Nobile e, di Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

La Corte di Cassazione ha pubblicato la "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021". Nonostante il trend di miglioramento del carico e dei tempi di gestione delle controversie in Cassazione rispetto alle annualità precedenti, il quadro che emerge dalla relazione dei giudici di legittimità resta ancora preoccupante. L'elevato livello di contenzioso tributario concorre a congestionare l'attività della Corte di Cassazione e a rallentare la durata dei procedimenti. La riforma della giustizia tributaria prevista nell'ambito del PNRR è un'esigenza sempre più imminente.

Lo scorso 21 gennaio la Corte di Cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, ha pubblicato la "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021". Il documento è una raccolta corposa di dati statistici, di posizioni giurisprudenziali e di considerazioni attuali e prospettiche sull'operato dei giudici di legittimità, e offre una panoramica completa della situazione dei procedimenti in cassazione. Con riferimento specifico alle controversie tributarie, la Relazione:

- (i) fornisce dati statistici riferibili alle controversie in materia tributaria
- (ii) propone considerazioni attuali e prospettiche che da tali dati sono emerse.

Sono questi, invero, i profili di maggior interesse nella prospettiva riformatrice intrapresa nell'ambito del **PNRR**. Per completezza si evidenzia che la relazione riporta anche una sintesi delle più significative sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite in materia tributaria.

I dati statistici riferibili alle controversie tributarie in Cassazione

In primo luogo, si riscontra l'elevata incidenza, pari al 42,6%, delle controversie di natura tributaria rispetto al totale dei procedimenti civili (in particolare i ricorsi in materia tributaria sono 47.364 su un totale di 111.241). A fine 2020, le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 120.473, di queste ben 53.482 in materia tributaria, pari a oltre il 44% del contenzioso civile pendente.

Nonostante l'elevato numero di vertenze tributarie, il 2021 ha comunque fatto registrare:

- una **diminuzione** del contenzioso tributario di nuova iscrizione, che è passato dai 9.840 ricorsi del 2020 ai 9.339 nel 2021 (segnando così una riduzione pari al 5,1% rispetto al 2020);
- una **riduzione** del numero dei ricorsi tributari

pendenti, che è passato da 53.482 del 2020 a 47.364 nel 2021 (6.118 in meno rispetto all'anno precedente). Per completezza si evidenzia che, al 31 dicembre 2021, il contenzioso tributario ha rappresentato il 42,6% del totale dei procedimenti incardinati nella giustizia civile (in leggero calo rispetto al dato registrato nell'anno 2020, del 44,4%);

- un incremento del numero di ricorsi tributari definiti con la pubblicazione del provvedimento, passato da 9.070 nel 2020 a 15.518 nel 2021, con un incremento del 71% rispetto all'anno precedente.

Con specifico riferimento ai ricorsi definiti nel 2021, la relazione fornisce anche alcuni dettagli interessanti, di seguito riassunti:

- il **valore economico complessivo** dei ricorsi definiti è di circa di 9.4 miliardi di euro;
- l'Agenzia delle Entrate è risultato essere l'attore più importante, con 7.994 ricorsi (pari al 51,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 7 miliardi di euro (pari al 73,3% del valore complessivo);
- i contribuenti hanno attivato 6.605 ricorsi (pari al 42,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 2.3 miliardi di euro (pari al 24,4% del valore complessivo);
- il numero delle estinzioni dei giudizi è risultato molto elevato, soprattutto per effetto della finestra normativa legata alla "definizione agevolata" delle liti;
- il numero delle pronunce di inammissibilità è piuttosto contenuto (circa il 6% del totale);
- le decisioni di accoglimento dei ricorsi prevalgono nettamente su quelle di rigetto.

Considerazioni attuali e prospettiche offerte dalla Corte di Cassazione

Il quadro sopra delineato conferma, da una parte, l'esistenza di un **trend di miglioramento** nella gestione dei procedimenti tributari rispetto al passato, grazie

all'efficace attività di smaltimento dell'arretrato dei contenziosi in materia tributaria, specialmente quelli più risalenti, e all'effetto dei regimi premiali di definizione delle liti.

Dall'altra parte, però, fa emergere in tutta la sua portata i nodi dell'attuale assetto della giustizia tributaria che, come evidenzia la stessa Relazione, impongono una **significativa riduzione dei tempi** di decisione dei procedimenti, come **obiettivo prioritario del PNRR**. Invero, tra gli obiettivi quantitativi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del PNRR vi è la **riduzione** del c.d. **disposition time** complessivo, ossia la stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti nei tre gradi di giudizio.

L'obiettivo da raggiungere entro il giugno 2026 per i procedimenti civili (ivi inclusi quelli tributari) è di ridurre la disposition time del 40% rispetto al dato 2019 (che vedeva una durata media complessiva dei procedimenti di 1302 giorni).

A tal proposito la relazione evidenzia come, alla durata media dei procedimenti civili in Italia, la Corte di Cassazione contribuisca per il 52%.

Per ridurre la durata del procedimento di cassazione, sono state avviate nuove azioni per l'**incremento del numero dei consiglieri**, nonché l'**istituzione dell'Ufficio per il processo** (ossia una struttura di staff destinata a sostenere i magistrati nello svolgimento delle diverse fasi dell'attività giurisdizionale e a migliorare il coordinamento fra tale attività e quelle proprie delle cancellerie). Esse si affiancano alle misure già adottate, tra cui l'assunzione (come **ausiliari**) di magistrati in pensione e l'applicazione alla Sezione tributaria di magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Nella stessa direzione di efficientamento e di velocizzazione della giustizia tributaria si pone la convenzione tra la Corte di Cassazione e il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) del 19 ottobre 2021, con la quale è stata introdotta la possibilità per i giudici di legittimità di accedere, previo rilascio di apposite credenziali, al **sistema informativo della giustizia tributaria** (S.I.GI.T.), con la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti digitali contenuti nel fascicolo processuale digitale formatosi nei giudizi presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. L'accordo prevede anche la trasmissione da parte della Corte di Cassazione della sentenza adottata nel relativo giudizio affinché ne sia data pubblicità nel fascicolo digitale di merito. Con la convenzione, infine, la Corte e il MEF si sono impegnati per il futuro a garantire la consultazione e lo scambio dei dati e documenti presenti nelle rispettive banche dati, al fine di favorire la conoscenza degli

orientamenti giurisprudenziali in materia tributaria. Proprio con riferimento a tale ultimo punto ci si permette di sollevare alcune **perplexità**. Invero, i principi di **indipendenza e autonomia** di giudizio suggerirebbero di scongiurare che il MEF - che è di fatto, attraverso le agenzie fiscali, parte in causa del contenzioso tributario - possa sottoporre all'organo giudicante un repertorio giurisprudenziale da esso redatto cui attingere per giungere alla decisione delle vertenze. A maggior ragione laddove si consideri che i recenti massimari pubblicati dal MEF hanno mostrato una scarsa rappresentatività (sia per le tematiche trattate, che per la selezione "geografica" delle sentenze massimate) degli orientamenti della giurisprudenza di merito.

Tra le ulteriori iniziative suggerite per velocizzare la gestione del procedimento tributario, la Corte di Cassazione propone di inserire una previsione normativa nel decreto delegato che chiarisca che anche i giudici delle commissioni tributarie sono legittimati a proporre il **rinvio pregiudiziale**. Ciò in quanto, nel diritto tributario, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento, e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

La Corte, pur salutando con favore le iniziative sopra elencate, ribadisce in più parti della Relazione l'imminente esigenza di interventi di **razionalizzazione** del complessivo sistema della giustizia tributaria.

Vale la pena citare la Corte che, nelle conclusioni della relazione, si esprime in questi termini: "accanto a numerosissimi giudizi bagatellari che in buona parte si esauriscono nei gradi di merito, vi è un **contenzioso di grande rilievo giuridico ed economico**, che giunge ineluttabilmente in Cassazione (è questo il motivo per cui mentre da anni le cause tributarie decrescono nei gradi di merito, il flusso dei ricorsi per cassazione è sostanzialmente stabile). Nel 2021 il valore delle cause trattate dalla sezione tributaria della Corte ha superato **9 miliardi di euro**, con un tasso di accoglimento dei ricorsi nei confronti delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali di gran lunga più elevato di quello del contenzioso ordinario [...]. Vi è un larghissimo consenso sulla necessità di **riformare la giustizia tributaria** affidandola a **giudici** che la trattino a **tempo pieno**, mentre oggi per i componenti delle Commissioni (a cominciare dai magistrati che sono circa 1.450) è un secondo lavoro. Sarebbe un passaggio cruciale. Delle 40.756 cause civili definite quest'anno dalla Corte,

15.518 sono in materia tributaria (il 38,1% del totale) e quasi metà dell'arretrato attiene a questa materia. Una riforma reale della giustizia tributaria è forse l'atto più di ogni altro in grado di incidere sui problemi del giudizio di legittimità, riequilibrando il vertice del

sistema giudiziario”.

Nel condividere le conclusioni della Corte, si ribadisce che la riforma strutturale della giustizia tributaria è l'unica via possibile per poter raggiungere gli obiettivi negoziati con la Commissione Europea.

Fisco

La voce delle aziende e degli Stati

Imposta minima globale OCSE: quali sono gli ostacoli all'orizzonte?

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

A fine dicembre 2021, l'OCSE ha pubblicato le regole del modello-standard per l'introduzione in ciascun Paese della disciplina applicativa dell'imposta minima globale. Obiettivo: attuarla nel corso del 2023. Tuttavia, questo calendario non è affatto certo. Per le aziende, ad esempio, le regole sulla global minimum tax sono troppo complesse: lo segnala il BIAC, il Comitato Consultivo per le Imprese e l'Industria presso l'OCSE che parla di una complessità "cumulativa" nelle norme, che inevitabilmente renderà difficile rispettarle e altrettanto ardua la verifica da parte delle autorità fiscali competenti. A queste osservazioni critiche mosse dal BIAC si aggiungono poi le divergenze tra gli Stati.

Alla fine di dicembre, l'OCSE ha pubblicato le regole del modello-standard per l'introduzione in ciascun Paese della disciplina applicativa dell'**imposta minima globale** con l'obiettivo di attuarla nel corso del 2023.

In realtà, il calendario fissato in origine dall'OCSE e dal G20 non è affatto certo. In particolare, almeno **tre contingenze critiche** rappresentano **possibili ostacoli** all'implementazione del progetto, ancora in progress in ambito normativo.

In sostanza, se la maggior parte dei Paesi ha concordato un'aliquota fiscale minima globale del 15%, molto deve accadere prima che venga firmato un trattato fiscale internazionale definitivo con protocolli e allegati e, soprattutto, con regole certe. Soltanto da quel momento il processo di attuazione avrà inizio. In pratica, dalla comprensione di come ogni Stato applicherà l'imposta, alla gestione delle giurisdizioni che cercano fin da ora esenzioni e sgravi *ad hoc*, permangono alcune **sfide** nient'affatto secondarie da affrontare in un breve lasso di tempo.

Tra queste la **complessità** della norma, attualmente di ardua applicabilità, come sottolineato ripetutamente dal Comitato Consultivo per le Imprese e l'Industria presso l'OCSE (**BIAC**), un organismo internazionale con un numero di membri che rappresenta oltre 7 milioni di aziende di tutte le dimensioni. Un gruppo diversificato e intersettoriale il cui obiettivo è sostenere e garantire i mercati aperti, competitivi e la crescita guidata dal settore privato.

Per le aziende, GloBe Rules troppo complesse

Il BIAC da anni è la "voce" imprenditoriale ufficialmente riconosciuta presso l'OCSE con oltre 50 anni di esperienza nel trasmettere, discutere e dibattere prospettive e competenze legate alle realtà imprenditoriali con i responsabili OCSE su una vasta gamma di temi della governance economica globale. La rete internazionale del BIAC è costituita da oltre 2.800 esperti

di business che si incontrano regolarmente e lavorano con i governi e gli esperti dell'OCSE sui diversi livelli operativi, costituendo la leadership chiave per consultazioni sulla governance e la politica economica globale.

Consulenza strategica sulle principali decisioni politiche, revisioni *inter pares* e altri strumenti sono le chiavi che il BIAC utilizza per incidere sulle norme di rilevanza mondiale. Per questo si avvale di competenze mirate attraverso più di 30 raggruppamenti che comunicano prospettive commerciali a comitati, gruppi di lavoro e governi dell'OCSE.

Riguardo le nuove GloBe Rules, in una lettera del 6 gennaio all'OCSE, il gruppo di consulenza aziendale (BIAC) ha criticato le "significative incoerenze politiche" nelle regole del modello di tassazione minima globale dell'OCSE che, peraltro, considera "potenzialmente fatali" per il loro funzionamento. Inoltre, sostiene che devono essere compiuti **sforzi per ridurre la complessità** elevata delle misure a tutt'oggi elaborate. Una complessità che potrebbe portare a "anni di incertezza e instabilità" prima di essere superata. In sostanza, il BIAC ravvisa una complessità "cumulativa" nelle norme che inevitabilmente le renderà difficili da rispettare e altrettanto ardue da verificare da parte delle autorità fiscali competenti. E ciò, secondo il BIAC, sarebbe particolarmente vero data la **tempistica ravvicinata** per l'attuazione con leggi che sono ancora in gran parte non scritte. Di conseguenza, il BIAC esorta l'OCSE a concentrare il lavoro su **due punti centrali**:

- la definizione delle regole per l'individuazione di esenzioni e aree o condizioni di non applicabilità applicative
- la riduzione della complessità generale delle nuove regole.

Rischio doppie imposizioni e tassazione al buio senza redditi reali

In particolare, tra le "incongruenze" rilevate dal BIAC

nelle regole del modello OCSE, in testa c'è la norma secondo cui l'imposta integrativa globale anti-base erosion (GloBE) scatta sui gruppi multinazionali anche quando questi non producono reddito in una determinata giurisdizione in un anno. Naturalmente, riconosce che esiste una **ragione politica** per il modo in cui la disposizione è stata scritta per evitare di proteggere il reddito sotto-tassato, ma ricorda che esistono modi alternativi per affrontare la questione senza imporre un'imposta in assenza di reddito.

Per quanto riguarda l'altra incoerenza segnalata, il BIAC afferma che le regole del modello si discostano da un principio stabilito originariamente nel progetto 2020 dell'OCSE secondo il quale l'aliquota fiscale effettiva dovrebbe essere esaminata in un periodo di tempo congruo per "neutralizzare" le eventuali conseguenze negative derivanti dall'applicazione dell'aliquota fiscale annuale minima globale. Ebbene, questo **criterio di temporalità contabile** è di fatto annullato dalla norma attuale che differisce gli eventuali recuperi di imposta, creando le basi per doppie imposizioni sia pur transitorie che finirebbero per penalizzare molte aziende. Inoltre, saranno necessarie ulteriori indicazioni per affrontare l'incertezza nel caso in cui il regime del reddito immateriale a bassa tassazione (GILTI) globale degli Stati Uniti non sia considerato una regola di inclusione del reddito qualificato.

Il percorso UE sull'imposta minima globale

Alle osservazioni critiche mosse dal BIAC si aggiungono le **divergenze unionali** in seno all'UE. Sfortunatamente, il dibattito sull'imposta minima globale dell'OCSE non riguarda solo la politica fiscale ed economica. In verità, la politica gioca un ruolo importante in quasi tutti i Paesi membri. Poiché la legislazione deve essere recepita da ogni Stato membro partecipante, ciò rende il piano altrettanto suscettibile ai venti geopolitici come qualsiasi altra misura. Lo stesso vale negli **Stati Uniti**, dove il presidente **Joe Biden** deve prima approvare la sua legislazione Build Back Better, che porterebbe la legislazione fiscale statunitense in linea con le nuove GloBe Rules dell'OCSE. Compito nient'affatto facile. Mentre la Camera, infatti, ha approvato il disegno di legge, la norma ha subito un destino più duro al Senato, dove il senatore democratico Joe Manchin (DWVa) ha rifiutato il sostegno al provvedimento.

Nel frattempo, l'UE sta cercando di andare avanti. Dal momento che le norme fiscali di questo tenore richiedono il sostegno unanime di tutti i 27 Paesi membri, c'è sempre la possibilità che stati come l'Estonia possano dare una svolta al processo. Tuttavia, poiché tutti gli Stati UE hanno recentemente mostrato sostegno al

piano fiscale, a prevalere è l'ottimismo. Ultimamente, peraltro, a causa delle preoccupazioni di diversi Paesi (Bulgaria, Estonia, Malta e Svezia finora), la Francia ha fatto pressioni sull'UE affinché promulgasse in anticipo le proprie norme minime sull'imposta sulle società, complicando ulteriormente il tanto necessario accordo intra-UE e forse ritardando l'intesa OCSE

Attuazione a ostacoli

Oltre all'approvazione della legislazione in ogni Paese membro dell'OCSE per codificare le nuove GloBe Rules, questi stessi Stati devono anche definire piani per l'attuazione. Con l'obiettivo OCSE del 2023, non rimane molto tempo e alcuni Paesi stanno arretrando di fronte alla sfida. Ad esempio, l'autorità fiscale finlandese, in una lettera alla Commissione europea, ha recentemente avvertito che il calendario sarebbe, nella migliore delle ipotesi, impegnativo. Tradotto, impossibile da centrare.

Il **Regno Unito** invece non sta perdendo tempo. L'11 gennaio, il Governo ha aperto una consultazione su come intende implementare e amministrare l'imposta minima globale del 15%. I documenti di consultazione illustrano come Londra tradurrà le disposizioni dell'OCSE relative alle regole GloBE insieme al calcolo dell'aliquota fiscale effettiva e ai processi di rendicontazione e pagamento.

Mentre sono sulla buona strada per mappare efficacemente l'implementazione, il vero lavoro è appena iniziato. Qualsiasi **tabella di marcia** elaborata all'inizio del processo vedrà senza dubbio delle revisioni man mano che i commenti dei leader del settore e dei politici inizieranno ad arrivare. Sarebbe quindi prudente per i team fiscali delle aziende tenere di occhio il modo in cui i Paesi membri dell'OCSE stanno elaborando i loro piani di attuazione come un modo per monitorare i progressi verso l'obiettivo del 2023.

Esenzioni e Carve Out

Ulteriore problematica: esenzioni. Il **Regno Unito** ha iniziato per primo a spingere per un'esenzione. In pratica, desidererebbe escludere le società di servizi finanziari della città di Londra dall'aliquota fiscale minima globale. Alcuni Paesi dell'UE hanno espresso preoccupazioni simili riguardo ai loro settori bancari. Questo è solo l'inizio.

Altri Paesi ancora hanno chiesto e continueranno a chiedere esenzioni a seconda delle singole realtà economiche rappresentate. E **settori** come quello **bancario, assicurativo ed estrattivo** spingeranno per i tagli. L'effetto che le esenzioni potrebbero avere sul processo sarebbero dannose al punto da sminuire l'intero scopo del piano dell'OCSE: una **concorrenza fiscale**

leale.

Ulteriori ritardi e tagli potrebbero ancora generare dissensi. Peraltro, gli Stati membri hanno espresso preoccupazioni sugli aspetti chiave in una riunione pubblica del Consiglio Affari economici e finanziari il 17 gennaio 2022. Nel dibattito, i Ministri dell'Economia e delle finanze non sono stati di accordo su quanto l'attuazione dell'imposta minima globale (secondo pilastro dell'accordo OCSE) debba essere giuridicamente intrecciata con l'altra parte dell'accordo OCSE relativa a una riallocazione di diritti di tassazione tra le nazioni (primo pilastro). I ministri hanno anche espresso preoccupazione in merito ai tempi di attuazione e alle regole per l'applicazione interna all'interno dell'UE.

Applicazione della direttiva UE

Riguardo alla proposta di direttiva per l'attuazione dell'imposta minima all'interno dell'UE, **Gentiloni** ha spiegato che “la direttiva tratta allo stesso modo le

multinazionali transfrontaliere e puramente nazionali. Questa parità di trattamento è necessaria per garantire la compatibilità con i trattati dell'UE e con le libertà fondamentali dell'Unione europea”. Tuttavia, l'**Estonia** vede l'approccio come un superamento dell'accordo OCSE, e questa è la “più grande preoccupazione del Paese in questo momento” (sebbene non sia l'unica). Il ministro delle finanze dell'Estonia ha affermato che “l'attuazione obbligatoria che potrebbe avere un impatto non solo sulle società multinazionali ma anche interna [...] non faceva parte dell'accordo dell'OCSE”. Ha aggiunto che “lo scopo dell'accordo OCSE, di cui facciamo parte anche noi, è affrontare l'erosione della base imponibile in situazioni transfrontaliere”. Inoltre, l'Estonia ha anche chiesto modifiche “per prevenire l'erosione dell'esenzione de minimis” attraverso l'introduzione di un “meccanismo di indicizzazione” nelle regole del modello.

Fisco

Le risposte del Dipartimento delle Finanze

Tributi locali: il sollecito di pagamento deve essere emesso dal Comune

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

In materia di riscossione coattiva dei tributi locali, il sollecito di pagamento deve essere emesso dal Comune e non dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il sollecito di pagamento, infatti, deve essere emesso dai soggetti che emettono l'avviso di accertamento, prima che il carico sia affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad alcuni quesiti. Il Dipartimento ha chiarito anche che il sollecito di pagamento previsto dalla legge di Bilancio 2020 debba essere inviato con modalità tracciabili anche per gli importi fino a 1.000 euro.

In materia di **riscossione dei tributi locali**, il comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilisce che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, "prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare **gli enti devono inviare un sollecito di pagamento** con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive".

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha assunto una **peculiare interpretazione** di tale norma, secondo cui l'Agente della riscossione non sarebbe tenuto a inviare il sollecito di pagamento, l'adempimento *de quo* dovendo essere posto in essere direttamente dal Comune. Questa soluzione viene raggiunta sulla base di un'interpretazione restrittiva della nozione di "ente", tale cioè da ricomprendere **soltanto gli enti impositori** ed escludere quindi l'Agente della riscossione.

Resta dunque da chiarire se la nozione di "ente" debba essere riferita o meno a tutti i soggetti che svolgono attività di riscossione coattiva.

Nella risposta il Dipartimento delle Finanze del MEF sostiene che il sollecito di pagamento deve essere emesso dai **soggetti che emettono l'avviso di accertamento**.

La soluzione proposta viene argomentata richiamando il comma 785 dell'art. 1, legge n. 160/2019, in forza del quale, "in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792": ne consegue che il comma 795, non essendo richiamato dal comma 785, non è applicabile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si evidenzia inoltre che tale approdo è confermato dalla analisi del comma 795 alla luce di quanto disposto

dalla lettera b) del comma 792: tale norma dispone non soltanto che l'atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi **60 giorni dalla notifica** dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, ma anche che, "decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata". Se ne desume che il **sollecito di pagamento** viene **emesso prima che il carico sia affidato** al soggetto che effettua l'esecuzione forzata.

Quali sono le tipologie di sollecito di pagamento?

Nel secondo quesito concernente la riscossione dei tributi locali si chiede se, per gli importi fino a 1.000 euro, sia sufficiente l'emissione del sollecito di pagamento previsto dall'art. 1, comma 544, legge n. 228/2012 oppure se sia necessario anche la spedizione del sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, legge n. 160/2019.

Si osserva inoltre che il sollecito "maggiore" ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito "minore" e che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, PEC, etc.), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. Si chiede quindi conferma del fatto che, in assenza di una espressa deroga, per gli importi fino a 1.000 euro il sollecito di pagamento debba essere inviato con modalità tracciabili.

Nella risposta si ribadisce che la disciplina prevista dal comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019 impone l'invio del sollecito di pagamento con modalità tracciabili per importi fino a 10.000 euro: poiché gli importi fino a 10.000 euro ricomprendono anche gli importi fino a

1.000 euro, si conclude che per gli importi fino a 1.000 euro debba essere inviato con modalità tracciabili il sollecito di pagamento di cui al comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019.

Tale soluzione - oltre a essere fondata sui principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo - è coerente con la disciplina di cui al comma 544 dell'art. 1, legge n. 228/2012, giacché la previsione dell'invio mediante posta ordinaria "non preclude

all'ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantisca, optare per altre forme di comunicazione". Infatti, la disposizione previgente prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, "non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **centoventi giorni** dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo".

Lavoro e Previdenza

Adempimenti dei datori di lavoro

CU 2022: entro il 16 marzo consegna ai percettori di redditi e invio alle Entrate

di Monica Greco - Esperta di fiscalità e bilancio

Scade il prossimo 16 marzo il termine per la consegna della Certificazione Unica 2022 ai percettori di redditi e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate. Ci sarà tempo, invece, fino al 21 marzo per poter effettuare le opportune correzioni alle CU inviate nei termini. L'attenzione per la compilazione delle certificazioni di quest'anno è rivolta alle novità dei codici da indicare per i redditi dei lavoratori autonomi, in particolare per quelli in regime forfettario. Inoltre, per le locazioni brevi scatta la possibilità di fornire, anche in dettaglio, i dati catastali degli immobili locati che fruiscono del regime fiscale agevolato. Attenzione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata presentazione.

Doppio appuntamento il **16 marzo 2022** per la **Certificazione Unica**. Si dovrà provvedere entro tale termine a rilasciarne una copia - mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea - al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico e, sempre entro la stessa data, il **sostituto di imposta** stesso o un **intermediario** dovrà inviarne telematicamente copia all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.

Ci sarà più tempo e, precisamente, fino al 31 ottobre 2022 per trasmettere in via telematica le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La CU 2022 accoglie le novità e i nuovi modelli, corredati delle istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica, che sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 14 gennaio con il provvedimento n. 11169/2022.

Leggi anche

Certificazione Unica e modello 770: quali sono le novità per il sostituto d'imposta

CU 2022: gli adempimenti dei sostituti d'imposta tra novità e modalità di invio

Fra le principali novità del 2021 di certo occorre ricordare quelle che interessano il **"trattamento integrativo"** oggetto delle misure adottate per riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente disposte dal D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020; quelle correlate alla soppressione della **clausola di salvaguardia**, introdotta con il D.L. n. 34/2020.

In termini di **compilazione**, impattano significativamente, tra le altre, la **nuova codifica** prevista per certificare le somme corrisposte ai soggetti in regime forfettario, quella prevista per i redditi che fruiscono del regime degli impatriati e hanno optato per il versamento dell'imposta sostitutiva. Cambia anche, ma facoltativamente per l'anno 2022, l'esposizione dei **dati catastali degli immobili** oggetto del contratto di

locazione breve.

Ricordiamo che, il modello di Certificazione Unica è costituito da:

- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- Certificazioni redditi da locazioni brevi;
- Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF.

Entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, ricordiamo, si potranno effettuare, **senza sanzioni**, le opportune **correzioni alle CU inviate** nei termini. Inoltre, si potrà provvedere a sanare la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche periodi d'imposta dal 2015 al 2017 grazie alle disposizioni del decreto Milleproroghe.

Leggi anche Certificazione Unica: prevista la sanatoria per gli anni 2015-2017

Le novità per la CU 2022 lavoro autonomo

Cambia in qualche modo anche la CU 2022 per la certificazione dei redditi di lavoro autonomo visto che alcuni codici utilizzati nella CU 2021 cedono il passo a nuovi da utilizzare nella CU2022.

In particolare, i **nuovi codici** della CU relativi ai redditi di lavoro autonomo sono:

- **21** - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- **22** - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- **24** - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, della L. n. 190/2014.

Ecco la tabella di raffronto con il precedente modello di certificazione.

Lavoro autonomo	CU 2022 (codice)	CU 2021 (codice)
Colonna 6	21	7
22	8	
24	12	

Premesso che, per la redazione della certificazione si dovrà tenere conto in particolare che:

- nel campo "Altre somme non assoggettate a ritenuta" (**col.7**) occorre indicare l'ammontare delle prestazioni professionali, la rivalsa della "cassa" previdenziale in caso di Gestione separata indicando in **colonna 6** il **codice 24** (il contributo integrativo destinato alle casse professionali non fa parte del compenso e, dunque, non va indicato); e, infine, l'importo corrispondente all'imposta di bollo;

- l'ammontare delle eventuali anticipazioni fatte al Committente/Cliente (ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972) va, invece, incluso nelle indicazioni fornite al campo "Ammontare lordo corrisposto" (**col.4**), avendo cura di indicare poi a **colonna 6** il **codice 22**.

Per quanto detto, con le novità della CU 2022 occorre

prestare particolare attenzione alla compilazione della certificazione nel caso di **professionisti in regime forfettario**, ai sensi della L. n. 190/2014. Difatti, si potrebbe rientrare nella casistica di aver percepito compensi aventi diversa natura e, dunque, occorrerà prevedere la compilazione di due modelli, in quanto occorre indicare, per ogni modello, il corrispondente "codice" da indicare nella colonna 6 che certifichi le diverse tipologie di somme non soggette a ritenute.

Caso pratico

Si ipotizzi il caso di un lavoratore autonomo in regime forfettario ai sensi della L. n. 190/2014, con:

- un importo lordo di 6 mila euro,
- rivalsa Gestione separata pari a 40 euro,
- imposta di bollo 4 euro.

La CU 2022 si presenta come sotto riportato.

Codice fiscale del partecipante		Mod. N	
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI			
DATI RELATIVI ALLE SOMME BROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	1 Codice A		
DATI FISCALI			
2 Anno 2022	3 Antirivestimento L	4 Ammontare lordo corrisposto 6.044	5 Somme non soggette a ritenuta per regime commerciale
6 Codice 24	7 Altre somme non soggette a ritenuta 6.044	8 Importo utile	9 Ritenuta a Bollo d'acconto

Le novità per le locazioni brevi

Protagonisti della CU 2022 per la certificazione delle locazioni brevi sono i dati catastali che, nell'ambito della compilazione del quadro di lavoro autonomo della CU 2022, dovranno essere dettagliati rispetto alla precedente versione della certificazione.

La novità è frutto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) in cui all'art. 1 comma 595 si è disposta l'adozione del regime agevolato delle locazioni brevi, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, con effetto dal periodo d'imposta

relativo all'anno 2021 solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

Negli altri casi, invece, per una maggiore tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

Le disposizioni descritte si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Alla luce di quanto detto, si dovrà prestare attenzione e indicare con dettaglio le informazioni relative ai **dati catastali dell'immobile locato** e, precisamente, inserendo nella certificazione per il periodo d'imposta 2021, ovvero la CU 2022 si dovranno esporre anche i dati catastali dell'immobile locato, nei punti da 14 a 18.

È opportuno segnalare che, detta indicazione analitica dei dati catastali è facoltativa con riferimento alla CU 2022, come precisato nelle istruzioni.

Ricordiamo che, l'indicazione dei dati afferenti alle locazioni brevi in generale richiede particolare attenzione stante l'adozione del **principio di cassa** utilizzato ai fini della compilazione della CU e, in considerazione del fatto che, i corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di:

- **redditi fondiari**: in cui si applica il criterio di competenza, ai fini della tassazione;
- **redditi diversi**: imputati secondo il principio per cassa.

Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, come segnalato nelle istruzioni.

Inoltre, sempre per la compilazione dalla CU occorre prestare attenzione con riferimento al **punto 4** in cui occorre riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. Se il contratto di locazione riguarda:

- un periodo che ha ricompreso tra 2020 e 2021 e il pagamento è stato effettuato nel 2021 dovranno essere compilati due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2020 e quello del 2021;
- un periodo che ha ricompreso tra 2021 e 2022 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2021, anche in questo caso è necessario compilare due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza

del 2021 e quello del 2022.

Il profilo sanzionatorio

Con riferimento alle sanzioni previste per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta occorre evidenziare che, sotto il profilo temporale, è opportuno segnare in agenda anche che ci sarà **tempo sino al 21 marzo 2022** - ovvero entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo - per poter effettuare, **senza sanzioni**, opportune **correzioni** alle CU inviate nei termini.

Di norma, invece, le sanzioni in caso di **omessa, tardiva o errata presentazione** della certificazione unica, sono le seguenti:

- **100 euro** per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del DLgs n.472/1997);
- **33,33 euro** per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Il legislatore sotto il profilo sanzionatorio in tema di certificazioni ha introdotto di recenti importanti novità con l'art. 3, comma 5-bis del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021, convertito nella L. n. 15/2022) inserendo all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, dopo il comma 6-quinquies, il nuovo comma 6-quinquies.1.

Le novità dispongono che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta **dal 2015 al 2017**, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (pari come detto a 100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (vale a dire il 16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

CIGS con transizione occupazionale: quanto conviene assumere lavoratori di aziende in crisi

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

La legge di Bilancio 2022 ha stanziato risorse finanziarie per la riorganizzazione aziendale delle imprese che presentino specifici programmi finalizzati a realizzare processi di transizione, concordati con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. L'obiettivo è garantire il recupero occupazionale e un innalzamento delle competenze dei lavoratori tramite percorsi di riqualificazione professionale. Per l'assunzione di questi lavoratori il nuovo datore di lavoro dispone di specifiche agevolazioni. Quali sono? Quanto si può effettivamente risparmiare?

Chi

La **legge di Bilancio 2022** (l. n. 234/2022) ha esteso il campo di applicazione dell'incentivo strutturale all'occupazione dei giovani (art. 1 co. 10 dell'art. 1 L. n. 178/2020) anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi.

Nel contempo, infatti, è stata prevista l'estensione della **causale della riorganizzazione aziendale** alle imprese che presentino specifici programmi finalizzati a realizzare **processi di transizione** concordati con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di garantire il **recupero occupazionale** e un innalzamento delle competenze dei lavoratori tramite percorsi di riqualificazione professionale (art. 1, c. 119 L. n. 234/2021).

Leggi anche Accordo di transizione occupazionale: quali sono gli incentivi per chi assume

Inoltre, nelle aziende con più di 15 addetti che richiedono la cassa integrazione straordinaria con causale riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, potrà essere previsto un **ulteriore periodo di CIGS**, per un massimo di 12 mesi non prorogabili, finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali. I lavoratori in questo caso avranno accesso al Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

I **datori di lavoro privati** che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS ricompreso nel nuovo accordo di transizione occupazionale possono fruire di un **contributo mensile** per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore (art. 1 comma 243, L. n. 234/2021).

Attenzione

Dal campo di applicazione del beneficio in esame sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, mentre possono accedervi le imprese che operano nel settore agricolo. Va ricordato che le aziende che assumono, al fine di

poter usufruire dello sgravio contributivo totale o dell'incentivo, devono:

- rispettare le norme sul "de minimis";
- possedere la **regolarità contributiva**;
- **applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali** nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il diritto di precedenza, il rispetto degli obblighi di legge o di contratto collettivo;
- non avere in corso, nell'unità produttiva interessata all'assunzione, sospensioni o riduzioni di orario riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

Cosa

Il contributo **non può essere erogato** per un numero di mesi **superiore a 12 mesi**. Lo sgravio totale dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato deve rispettare il tetto di importo massimo agevolabile fissato a 6.000 euro annui ed è fruibile per un periodo non superiore a tre anni.

Attenzione

Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Come

Alla base della possibilità di adottare un accordo di transizione occupazionale, il legislatore pone la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell'ipotesi in cui le parti addividengano alla **stipula di un accordo** finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali.

Nell'accordo devono essere previsti interventi di **recupero occupazionale** dei lavoratori in esubero e l'utilizzo di **politiche attive** dirette alla rioccupazione dei

lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali che, peraltro, vengono significativamente valorizzati.

In tale accordo, che sarà posto a corredo dell'istanza di ammissione a tale ulteriore trattamento di integrazione salariale, devono essere previste e definite le azioni finalizzate proprio alla rioccupazione o all'autoimpiego dei lavoratori coinvolti specificando appunto le azioni dirette alla formazione e alla riqualificazione.

Attenzione

Gli ulteriori 12 mesi di ammortizzatori sociali vengono riconosciuti alle imprese che all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

Quando

Il **licenziamento del lavoratore** assunto con il beneficio in esame nonche? il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità? produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la **revoca del contributo** e il recupero del beneficio già fruito.

Attenzione

La fruizione del beneficio è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e alla successiva diramazione delle istruzioni applicative da

parte dell'INPS.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione a tempo indeterminato - operaio settore tessile industria liv. 3

Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il CCNL del settore abbigliamento aziende industriali e assume un operaio proveniente da un'azienda che ha stipulato un accordo di transizione occupazionale, inquadrandolo al livello 3 e applicando:

- l'**incentivo pari al 50%** dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per un **massimo di 12 mesi**;

- lo **sgravio totale triennale** dei contributi INPS a carico del datore di lavoro;

La retribuzione di base è pari a 1.638,13 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 490 euro.

L'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 si applica per 36 mesi.

Risparmio %

Sulla base dei dati risultanti dal calcolo effettuato, appare evidente che il risparmio in termini di complessivo costo del lavoro, rappresentato dal nuovo sgravio totale (**22%**) è maggiore rispetto all'incentivo retributivo calcolato in base alla CIG non percepita dal lavoratore che viene reinserito al lavoro (**10%**).

	Assunzione senza sgravi	Incentivo transizione occupazionale	Sgravio lavoratori in CIGS
Retribuzione lorda mensile erogata	1.638 euro	1.638 euro - 50% incentivo CIGS = 978 euro (per i primi 12 mesi) 1.638 euro per il secondo e terzo anno	1638 euro
Contribuzione INPS	490 euro	490 euro	0 per 3 anni
Contribuzione INAIL	89 euro	89 euro	89 euro
Totale costo del lavoro nel triennio	79.812 euro	71.892 euro	62.172 euro
Risparmio		10%	22%

Lavoro e Previdenza

Ipotesi di accordo

CCNL PMI moda, chimica e ceramica: in arrivo modifiche per il contratto a tempo determinato

Ernesto Palomba, Giampiero Corsi

Il 17 febbraio 2022 è stato sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali delle imprese artigiane - CNA - Confartigianato - Casartigiani - Claii e le Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL l'ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi "accorpati" Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco - scaduti il 31 dicembre 2018. L'ipotesi di accordo, oltre a stabilire per ciascun settore gli incrementi retributivi e le relative decorrenze, modifica la disciplina di importanti istituti di carattere normativo, compreso il contratto a tempo determinato che viene reso più flessibile e rispondente alle attuali esigenze di mercato. Vediamo nel dettaglio le principali previsioni del rinnovo.

Prosegue il processo di **unificazione e razionalizzazione** delle discipline collettive delle piccole e medie imprese dei settori tessile abbigliamento calzaturiero, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in "terzo fuoco", inserite, in ossequio alle previsioni all'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020, nella **nuova macro-area Manifatturiero**.

A oltre tre anni dalla sua scadenza, è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2022, tra le Associazioni datoriali Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Casartigiani, Claii e le Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL unificato per i dipendenti della Piccola e Media Industria dei settori MODA - CHIMICA CERAMICA - DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO.

L'accordo disciplina i seguenti comparti:

Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli;

Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;

Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

L'ipotesi di accordo **decorre retroattivamente** dal 1° gennaio 2019 e **scadrà il 31 dicembre 2022**, fermo restando la esplicita previsione contrattuale della **"ultrattività"** degli effetti successiva alla predetta scadenza e comunque fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo che le parti andranno a siglare.

Grande soddisfazione da parte delle sigle stipulanti, consapevoli di aver introdotto nell'accordo **nuovi**

aspetti di disciplina che, se opportunamente valorizzati, potranno rappresentare importanti elementi di **vantaggio competitivo** per le imprese dei settori interessati nonché presupposto di **migliori condizioni di lavoro** per il personale impiegato.

Analizziamo di seguito le principali novità che caratterizzano la nuova disciplina contrattuale.

Trattamenti retributivi

Nell'accordo vengono definiti gli **importi** degli incrementi retributivi a regime per ciascun settore, nonché le relative decorrenze, con calcolo effettuato su un **livello di addensamento predefinito**, da **riparametrare** per tutti gli altri livelli di inquadramento.

Le Parti hanno assunto l'impegno ad incontrarsi entro la fine del mese di febbraio 2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per ciascun livello di inquadramento.

L'accordo prevede i seguenti **incrementi** retributivi a regime:

Settori Tessile-abbigliamento-moda-calzature - incremento retributivo a regime di euro 80,00 previsto per il livello di addensamento 3° bis distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 20,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 40,00 dal 1° dicembre 2022;

Settori Pelli e cuoio- Occhiali - Giocattoli - Penne Spazzole e Pennelli - incremento retributivo a regime di euro 80,00 previsto per il livello di addensamento 3° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 20,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 40,00 dal 1° dicembre 2022;

Settori Chimica ed accorpati - incremento retributivo a regime di euro 95,00 previsto per il livello di addensamento D distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 25,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 20,00 dal 1° settembre 2022; euro 30,00 dal 1° dicembre 2022;

Settore Plastica e Gomma - incremento retributivo a regime di euro 83,00 previsto per il livello di addensamento V distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 25,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 15,00 dal 1° settembre 2022; euro 23,00 dal 1° dicembre 2022;

Settori Abrasivi - Ceramica - Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni) - incremento retributivo a regime di euro 80,00 previsto per il livello di addensamento D1 distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 25,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 15,00 dal 1° settembre 2022; euro 20,00 dal 1° dicembre 2022;

Settore Vetro Trasformazioni (seconde lavorazioni) - incremento retributivo a regime di euro 80,00 previsto per il livello di addensamento 4° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 25,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 15,00 dal 1° settembre 2022; euro 20,00 dal 1° dicembre 2022;

Settore Vetro Soffio a mano e semiautomatiche - incremento retributivo a regime di euro 80,00 previsto per il livello di addensamento 5° distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 25,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 15,00 dal 1° settembre 2022; euro 20,00 dal 1° dicembre 2022;

Settore Piastrelle in terzo fuoco - incremento retributivo a regime di euro 70,00 previsto per il livello di addensamento D distribuito secondo le seguenti decorrenze: euro 20,00 dal 1° marzo 2022; euro 20,00 euro dal 1° luglio 2022; euro 30,00 dal 1° dicembre 2022. Sempre in tema di trattamento retributivo, si rileva che nel rinnovo non viene convenuto alcun emolumento a titolo di **EGR - Elemento di garanzia retributiva** - a favore dei dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello. Tale mancata previsione si traduce di fatto in un indubbio vantaggio in termini di minori costi per le imprese dei settori interessati dal rinnovo contrattuale.

Una tantum per rinnovo contrattuale

Ad integrale copertura del periodo di **vacanza contrattuale**, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 200,00 (euro 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza (1° gennaio 2019-28 febbraio 2022), il quale verrà erogato in due tranches di pari importo con le competenze dei mesi di aprile e novembre 2022.

Agli **apprendisti**, l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

Il valore di tale voce retributiva dovrà, per espressa previsione contrattuale, essere **ridotto proporzionalmente** nei **casi** di: servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.

L'importo dell'una tantum è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, escluso anche dalla base di calcolo del t.f.r.

Le Parti hanno inoltre convenuto, osservando una prassi negoziale consolidata, che gli importi eventualmente già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri miglioramenti contrattuali andranno considerati a tutti gli effetti quali **anticipazioni** dell'una tantum e pertanto dovranno essere **detratti** dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi, naturalmente, cesseranno di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.

Diritto alle prestazioni della bilateralità

In materia di bilateralità, l'intesa recepisce integralmente con decorrenza dal 1° febbraio 2022 **l'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021**, sottoscritto da CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claii e Cgil, Cisl e Uil.

Leggi anche CCNL Area Meccanica per le aziende artigiane, quali cambiamenti dopo l'accordo di rinnovo

Disposizioni normative

L'ipotesi di accordo incide altresì, in misura differenziata per ciascun settore, sulla disciplina di taluni importanti istituti di carattere normativo - che variano dagli **orari di lavoro**, all'**inquadramento del personale**, alla disciplina del **contratto a termine** - attraverso l'introduzione di una serie di misure che hanno la finalità precipua di aumentare la **flessibilità** a disposizione delle imprese e consentire un generale recupero di competitività all'interno di settori che risultano tra i più colpiti dagli effetti della pandemia.

Inoltre, vengono definite procedure di **contrasto** a possibili forme di **dumping** contrattuale, tra le quali, il pieno recepimento all'interno dell'accordo del protocollo "Politiche per lo sviluppo del settore della moda", con particolare riguardo ai punti relativi: al dumping economico e sociale; all'educazione alla legalità; alle tutele per la salute e sicurezza; sviluppo sostenibile ed economia circolare. Nell'intesa si dà mandato a un osservatorio e a una commissione specifica di dare corpo e declinare operativamente questi elementi assimilati dal contratto.

Vediamo nel dettaglio la disciplina specifica sancita dall'accordo per ciascun settore di riferimento.

Settore Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero

In materia di **classificazione del personale** viene stabilito che l'inquadramento al livello 1° - rivolto ai

lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono esperienza di lavoro - è consentita per un massimo di 12 mesi (18 in caso di assunzione a tempo indeterminato).

Vengono inoltre modificati limiti e maggiorazioni in materia di **flessibilità dell'orario di lavoro**. E' stato infatti innalzato il limite massimo annuale per i regimi di flessibilità che passa da 96 di 104 ore annue (elevabili fino a 112 ore annue complessive con accordo sindacale). Le maggiorazioni passano al 17% (in luogo del precedente 12%) per le prime 48 ore di flessibilità ed al 20% (in luogo del precedente 15%) per le ore successive.

Viene, inoltre, introdotta nell'accordo la possibilità per i lavoratori del comparto Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero di fruire del **congedo parentale ad ore**, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo. Il preavviso per la richiesta è di 2 giorni.

Ulteriore modifica degna di nota è rappresentata dall'introduzione, nei casi di **malattia di lunga durata**, superiore al periodo massimo di comportamento, della possibilità riconosciuta ai lavoratori di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, di durata massima differenziata per settore di appartenenza, entro il quale mantenere il proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il lavoratore può, inoltre, richiedere permessi non retribuiti per **malattia del figlio** da 3 a 12 anni per un massimo di 8 giorni (comprensivi di quelli eventualmente previsti dalla legge).

Importanti novità vengono introdotte nella disciplina del **contratto a termine** che viene reso più flessibile e rispondente al mutato contesto economico e normativo.

Le misure previste introducono importanti elementi di vantaggio competitivo per le imprese del comparto, incidendo positivamente sul livello di utilizzo del contratto a termine da parte dei datori di lavoro nella fase post-pandemica.

L'attuale disciplina viene così integrata.

Oltre alle ipotesi legali sancite dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015, costituiscono **ulteriori causali** di ricorso al contratto a termine:

le punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza, per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

gli incrementi di attività produttiva, di confezionamento, di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

le esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Apprezzabile elemento di flessibilità viene introdotto attraverso le modifiche operate nella disciplina dei c.d. **stop & go** tra un contratto a termine e il successivo. Le Parti stabiliscono che nella successione di contratti a tempo determinato fino a 6 mesi, l'intervallo temporale è ridotto a 5 giorni (in luogo dei 10 stabiliti dalla normativa legale). Tale intervallo viene totalmente annullato nel caso di successione dei contratti a termine per ragioni sostitutive (ad es. maternità, malattia, ferie superiori a una settimana).

Settore Chimica - Gomma - Vetro - Ceramica

Tra gli interventi che riguardano il comparto Chimica e accorparti, si segnala che dal 1° aprile 2022 la diaria per la trasferta per il settore coibenti è fissata in € 35,00 con esclusione del pernottamento, che rientra nel rimborso spese qualora necessario.

In materia di genitorialità, viene introdotta la possibilità per i lavoratori di fruire del **congedo parentale ad ore**, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo. Il preavviso è di 2 giorni.

Inoltre, viene consentito al padre lavoratore, in concomitanza con la nascita del figlio ed in caso di esaurimento degli istituti legali e contrattuali, la fruizione di **due giorni di permesso retribuito** aggiuntivo.

Vengono inoltre introdotte talune ipotesi al verificarsi delle quali è consentita la richiesta di **permessi non retribuiti**. I casi che danno diritto a tali permessi, sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, sono:

presenza di figli a carico di età inferiore a 6 anni;

presenza di minori di cui il lavoratore abbia assunto la tutela;

presenza di figli in malattia di età da 3 a 12 anni (in tal caso per un massimo di 8 giorni comprensivi di quelli eventualmente previsti dalla legge).

In materia di **contratto a tempo determinato**, l'attuale disciplina collettiva viene integrata attraverso l'introduzione di nuove causali di ricorso all'istituto e una modifica delle regole relative agli intervalli temporali minimi tra un contratto a termine e il successivo. Le regole introdotte sono le medesime analizzate per il Settore Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero alle quali integralmente si rimanda.

Settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco

Con riferimento al settore della Decorazione piastrelle in c.d. terzo fuoco gli unici interventi di stampo normativo attengono alla disciplina del contratto a tempo

determinato. Le novità sono le stesse analizzate per gli altri settori produttivi alle quali si rimanda.

Bilancio

Le novità del decreto Milleproroghe

Perdite d'esercizio 2021 recuperabili entro il 2026

di Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

Le perdite imputabili all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, così come le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo. In base a quanto prevede il decreto Milleproroghe, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. Sarà quindi l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti necessari.

Con la conversione in legge del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022) è stato confermato che alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Leggi anche Perdite d'esercizio 2021, Industria 4.0, bonus prima casa: le novità del Milleproroghe

È stato quindi sostituito, nel comma 1 dell'art. 6, D.L. n. 23/2020, l'attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021, il che porterà come conseguenza che gli **adempimenti** dalle richiamate disposizioni codicistiche sono **posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026**.

Perdite d'esercizio

Nel corso della vita aziendale può accadere, soprattutto in periodi di crisi, che si manifesti una **perdita d'esercizio**, che può essere determinata da eventi interni o esterni e che di fatto altera la condizione di equilibrio economico dell'impresa. La normativa impone, a tutela dei terzi, che al verificarsi di tale situazione gli amministratori siano tenuti a determinare l'entità di tale perdita non solo in termini numerici ma più specificamente in termini di **proporzionalità rispetto al capitale sociale**. Occorre, cioè, stabilire se tali perdite siano **inferiori a 1/3 del capitale sociale o superiori a 1/3** dello stesso e, in quest'ultimo caso, a seconda che il capitale sociale sia sceso o meno al di sotto del **minimo legale** e, precisamente, se il valore del patrimonio netto (capitale sociale e le riserve diminuito delle perdite dei vari esercizi) risulti inferiore ai due terzi del capitale sociale. La perdita deve essere considerata al netto anche degli utili di periodo che si manifestano dopo la chiusura del bilancio.

Nel secondo caso la normativa dispone che l'**assemblea**

debba essere **convocata "senza Indugio"** per prendere gli opportuni provvedimenti. In sostanza trovano applicazione:

- gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-bis, commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio, appunto, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto, soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori;

- gli articoli 2447 e 2482-ter, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riducesse al di sotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la **riduzione del capitale** e il contemporaneo **aumento** del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la **trasformazione** della società;

- gli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., relativo all'obbligo di **scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale.

La mancata adozione dei provvedimenti necessari per far fronte alla riduzione per perdite di oltre 1/3 del capitale sociale è considerata una potenziale **fonte di danno per la società e i terzi** e quindi può portare all'estrema conseguenza della revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Sterilizzazione delle perdite

Per fronteggiare le conseguenze negative generate dall'emergenza Covid-19 sull'attività d'impresa, l'art. 6 del decreto Liquidità, successivamente modificato dall'art. 1, comma 266, della legge di Bilancio 2021, ha previsto la **sospensione dell'obbligo di ridurre il capitale sociale** per perdite rilevanti, ai sensi degli articoli del Codice civile richiamati, nonché della causa di scioglimento in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di riportare il capitale sociale, intaccato da una perdita rilevante, entro il limite del minimo di legge.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, D.L. n. 23/2020, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è **posticipato al quinto esercizio successivo**.

Con l'approvazione della legge di conversione del **decreto Milleproroghe** viene confermata e, di fatto **prorogata di un anno** tale disciplina emergenziale contenuta nell'art. 6, D.L. n. 23/2020. In questo nuovo contesto, le perdite da considerare saranno quelle emerse "nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021". Saranno inclusi quindi, non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data come, ad esempio, quelle con esercizio sociale 1° luglio 2021-30 giugno 2022.

Attenzione

Gli amministratori, verificandosi la **perdita dell'esercizio 2021**, sono tenuti comunque a **convocare senza indugio l'assemblea** che può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

La **sterilizzazione** non è, quindi, un **effetto automatico** della norma, ma frutto di un'opzione che è l'assemblea ad esercitare.

Il quinquennio per la copertura delle perdite 2021 sarà **autonomo** rispetto a quello entro il quale dovranno

essere "coperte" le perdite relative al 2020. Ne deriva che mentre le perdite relative all'anno 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (ossia nel 2026), le seconde potranno essere "ridotte a meno di un terzo del capitale" entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 in relazione all'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026.

È inoltre utile evidenziare che essendo specificati esattamente gli articoli del Codice civile che non trovano applicazione, ossia gli articoli 2446 e 2447 per le S.p.a. e 2482-bis e ter per le S.r.l., al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o l'art. 2484, comma 1, n. 4 per le S.r.l. e le S.p.a. e l'art. 2545-duodecies c.c. per le cooperative, al fine di ricapitalizzazione nonché la causa di scioglimento della società (prevista), la **sterilizzazione delle perdite 2021** opera **esclusivamente** in tal senso e non ha ripercussioni sulle altre conseguenze che il Codice fa derivare dalla produzione di perdite.

Il che sta a significare ad esempio che:

- 1) se la perdita riduce il capitale sociale, la società non potrà provvedere alla distribuzione di dividendi fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433 comma 3, c.c.);
- 2) le perdite modificano i limiti previsti dall'art. 2412 c.c. entro i quali le società per azioni è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (pari al doppio del capitale sociale);
- 3) la perdita incide sulla necessità di reintegrare la riserva legale (che deve raggiungere il quinto del capitale sociale, ex art. 2430 c.c.).

Va ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere **distintamente indicate nella Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Bonus pubblicità 2022: quanto conviene

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

Per il bonus pubblicità anche nel 2022 è applicabile il regime straordinario che prevede il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta può essere presentata fino al 31 marzo 2022 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Quanto si può risparmiare?

Chi

Possono richiedere il **credito di imposta**, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017:

- **imprese e lavoratori autonomi**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- **enti non commerciali**.

Nel 2022, per accedere al credito di imposta, non è necessario né aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv) né rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2021.

Cosa

Il credito di imposta spetta in relazione agli investimenti in **campagne pubblicitarie**:

- sulla **stampa** quotidiana e periodica, **anche online**;
- sulle **emittenti** televisive e radiofoniche **locali**, analogiche o digitali;
- sulle **emittenti** televisive e radiofoniche **nazionali** non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte al **ROC (Registro degli operatori di comunicazione)** e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Attenzione

Sono **escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Come

Per il **2022**, il **credito di imposta** è riconosciuto nella misura del **50%** del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati.

Attenzione

Il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di **pagamento F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo "6900", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 41/E/2019](#)).

Quando

Per **prenotare** il **credito di imposta** per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2022, entro il **31 marzo 2022** è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'**area riservata** "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, calcolato, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, sulla base del riparto che sarà operato tra fabbisogno e stanziamento.

I soggetti presenti nel suddetto elenco, per confermare il beneficio prenotato, dal **1° al 31 gennaio 2023**, devono presentare telematicamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Calcola il risparmio

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 l'impresa Alfa effettui:

- investimenti pubblicitari sulla **stampa** per **32.000 euro**;

- investimenti pubblicitari su **emittenti** radio-televisive locali e nazionali non partecipate dallo Stato per **46.000 euro**.

Per ciascun mezzo di informazione, nel 2022, il credito di imposta richiesto è pari a:

- **16.000 euro** ($32.000 \times 50\%$) per gli investimenti sulla stampa;

- **23.000 euro** ($46.000 \times 50\%$) per gli investimenti su radio e tv locali e nazionali non partecipate dallo Stato.

Mezzo di informazione	Importo investimenti	Credito di imposta richiesto	% risparmio (teorico)
Stampa	€ 32.000	€ 16.000	50%
Emittenti radio-televisive e tv locali e nazionali	€ 46.000	€ 23.000	50%

Si fa presente che il **credito di imposta** effettivamente spettante potrebbe essere inferiore di quello richiesto, con conseguente riduzione del risparmio effettivo, per effetto di due fattori:

1) L'agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili e, pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

2) La qualificazione del credito di imposta come aiuto "de minimis" comporta la necessità di verificare se il credito d'imposta assegnato rientra nel massimale "de minimis" ancora eventualmente disponibile. Se l'importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al plafond "de minimis" eventualmente libero, il credito di imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione, altrimenti il credito effettivamente fruibile in compensazione dovrà essere ridotto per non superare il massimale "de minimis" ancora disponibile.

Finanziamenti

Il MiSE ridefinisce le procedure

Accordi per l'innovazione: la riforma arriva con il PNRR

di Sara Nuzzaci, di Gerardo Zamponi e, di Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Il Ministro dello Sviluppo economico ha siglato un nuovo decreto per disciplinare i (tanto attesi) accordi per l'innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro. La nuova norma ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, già previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate. Il decreto è al momento al vaglio della Corte dei Conti.

Gli **accordi per l'innovazione** devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea e di rilevanza strategica per l'accrescimento della **competitività tecnologica** di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i **livelli occupazionali** e accrescere la presenza delle **imprese estere nel territorio nazionale**.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 1.000.000.000.

Un unico obiettivo, come asserito dal Ministro **Giorgetti: rafforzare la competitività** del tessuto produttivo del nostro Paese.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, anche qualora intendano procedere in forma congiunta:

- a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero di trasporto a terra ai sensi dell'art. 2195, n. 1) e n. 3), c.c., ivi comprese le imprese artigiane;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n. 5) dell'art. 2195 c.c. in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i Centri di ricerca.

Inoltre, i beneficiari devono presentare taluni **pre-supposti** dettagliati nello stesso decreto, tra i quali si segnalano:

- a) essere regolarmente costituiti in **forma societaria** e iscritti nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;

c) trovarsi in **regime di contabilità ordinaria** e disporre di **almeno due bilanci approvati**. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, una quota non inferiore al 20% del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la quota di capitale sociale assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta, nonché l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Progetti ammissibili

Le progettualità agevolabili devono prevedere la realizzazione di **attività di ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale**, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di **nuovi prodotti, processi o servizi** o al notevole **miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell'allegato n. 1 al decreto, nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" e, cioè:

- tecnologie di fabbricazione;
- tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- tecnologie abilitanti emergenti;
- materiali avanzati;
- intelligenza artificiale e robotica;
- industrie circolari;

- industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- malattie rare e non trasmissibili;
- impianti industriali nella transizione energetica;
- competitività industriale nel settore dei trasporti;
- mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- mobilità intelligente;
- stoccaggio dell'energia;
- sistemi alimentari;
- sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia;
- sistemi circolari.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro**, avere una **durata non superiore a 36 mesi** ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Spese e costi ammissibili

Rientrano all'interno del perimetro dell'agevolazione i costi e le spese sostenute per:

- il **personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di **collaborazione** con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico **assegno di ricerca**, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);
- gli **strumenti** e le **attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di **consulenza** e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le **spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del

regolamento UE n. 2021/695;

- i **materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo diretto** alla spesa e, eventualmente, del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il **limite massimo** dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel **limite** del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Sono poi previste regole specifiche nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.

Procedura e valutazione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni occorre che sia definito l'accordo per l'innovazione tra il Ministero dello Sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al co-finanziamento dell'iniziativa.

Per l'**attivazione della procedura negoziale**, i proponenti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico la domanda di agevolazioni con l'intera documentazione tecnica inerente al progetto.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.

Nel caso in cui le attività istruttorie si concludano con **esito positivo**, si procederà alla definizione dell'accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Impresa

Privacy e sicurezza

Cosa devono fare le imprese quando trasferiscono dati personali extra SEE

di Valentina Frediani - Founder e CEO Colin & Partners

Le imprese che utilizzano o si stanno muovendo verso l'utilizzo di prodotti, servizi e soluzioni che comportano il trasferimento di dati personali extra SEE, devono assicurarsi di aver posto in essere tutte le opportune attività, a partire da una adeguata, e soprattutto aggiornata, mappatura dei trasferimenti. È questa la conclusione cui si è giunti a distanza di quasi due anni dalla sentenza della Corte di Giustizia UE "Schrems II", durante i quali le autorità europee hanno iniziato ad emettere le prime decisioni sul tema dei trasferimenti di dati extra SEE (spazio economico europeo). In particolare, avranno un impatto importante le recenti indicazioni del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

Una prima posizione sul tema trasferimento dati extra SEE è stata quella assunta dal General Data Protection Regulation (GDPR). Il regolamento, applicato dal maggio 2018, ne ha infatti stabilito la **legittimità** soltanto nel caso in cui nel paese terzo sussistano adeguate garanzie rispetto alla tutela dei dati personali, equivalenti a quelle previste dal Regolamento o rientrano nelle eccezioni individuate con precisione dal Legislatore. Da allora la normativa in materia ha visto numerose evoluzioni, pur mantenendosi ben salda ai principi di base e alle condizioni previste per il raggiungimento di un livello "adeguato" di protezione dei dati personali, al pari degli standard dell'Unione Europea.

Luglio 2020: l'invalidazione del Privacy Shield

Una data che ha segnato un importante spartiacque tra il prima e il dopo della normativa in materia di trasferimenti dati è quella del luglio 2020, quando, con la **sentenza Schrems**, la **Corte di Giustizia** dell'UE ha invalidato la decisione di adeguatezza con la quale erano stati legittimati i trasferimenti di dati verso gli USA, meglio conosciuto come Privacy Shield. Secondo quanto previsto dalla decisione, nel caso in cui i trasferimenti si basino su **clausole contrattuali standard (SCC)**, dovranno essere effettuate **adeguate valutazioni**, caso per caso, tali da essere in grado di individuare misure tecniche, organizzative e contrattuali supplementari alle SCC e al contempo di garantire anche al di fuori dello spazio economico europeo un livello di tutela analogo a quello atteso dal GDPR. Qualora non fosse possibile individuare adeguate misure supplementari alle SCC, secondo la Corte di Giustizia UE, il trasferimento, fatta salva la preventiva notifica all'Autorità Garante attestante la volontà di continuare/procedere comunque e conseguente valutazione della stessa, non sarebbe avviato o sarebbe interrotto.

A fronte di tale decisione il Comitato Europeo per la

Protezione dei Dati (**EDPB**) ha individuato e dettagliato una serie di **indicazioni** per i soggetti impegnati nei **trasferimenti extra SEE** o che intendano farli. Possiamo riepilogare i principali punti come di seguito:

- **Mappatura** di tutti i trasferimenti in essere e/o potenziali relativamente a futuri progetti in fase di valutazione. Al fine di tale attività, è opportuno considerare tutta la filiera di trattamento di dati, comprendendo anche i sub-fornitori che rivestano ruolo di altri responsabili del trattamento.

- **Verifica**, per ciascun trasferimento mappato, delle misure adottate a tutela e garanzia del trasferimento. Qualora il trasferimento si basi su uno degli strumenti negoziali previsti dall'art. 46 GDPR (ad esempio: le SCC), è necessario procedere con gli ulteriori step.

- **Valutare**, se del caso in collaborazione con l'importatore, se la legge o la prassi del paese terzo possano pregiudicare l'efficacia delle garanzie di cui all'art. 46 GDPR. Laddove lo strumento adottato non dovesse risultare tale da garantire equivalente livello di protezione, è necessario verificare la possibilità di adottare adeguate misure supplementari.

- **Individuazione e adozione** di opportune misure supplementari alle SCC. A tal proposito l'EDPB ribadisce che, in considerazione della normativa statunitense e dello stato dell'arte, ad oggi non sussistono adeguate misure supplementari alle SCC tali da legittimare i trasferimenti di dati personali negli U.S.A.

- **Rivalutare** periodicamente le analisi/valutazioni svolte.

Merita evidenziare ancora una volta, che in virtù del principio di *accountability*, pilastro portante del GDPR, è necessario essere in grado di dimostrare le valutazioni svolte e le decisioni assunte.

Giugno 2021: l'adozione del nuovo modello di SCC

Ulteriore evoluzione la registriamo nel giugno 2021,

con l'adozione del nuovo **modello di SCC** da parte della **Commissione europea**. All'interno di tale aggiornamento viene inclusa un'apposita dichiarazione relativa alle valutazioni preliminari svolte come da step indicati dall'EDPB, nonché l'obbligo di indicare le misure supplementari concretamente adottate.

Nella attuale pratica di business quel che si registra è che soprattutto nei casi in cui l'**importatore** sia un big player le SCC risultino lo strumento a cui si ricorre con maggiore frequenza per garantire l'adeguatezza del trasferimento.

Purtroppo, dall'analisi della documentazione che regola i rapporti privacy tra le parti in molti casi emerge che le SCC, nonostante siano state incluse formalmente negli accordi, non siano state compilate in maniera corretta e richiedano un sollecito nei confronti della controparte per andare a completarle con le informazioni mancanti.

Merita ricordare che per i rapporti contrattuali intervenuti **prima del 27 settembre 2021** resteranno valide le **vecchie SCC** fino al prossimo **dicembre 2022**; diversamente, negli altri casi dovranno essere adottate le nuove SCC.

Gennaio 2022: la decisione dell'EDPB

Dopo questo breve excursus, che ha ripercorso gli step salienti della più recente evoluzione normativa in materia di trasferimento dati extra UE, arriviamo all'ultima **decisione** dell'EDPB dello scorso 5 gennaio che, a fronte di un'analisi condotta sul sito web del Parlamento Europeo ed i relativi servizi di Google Analytics e di Stripes (entrambe con sede negli U.S.A.)

ha ammonito il Parlamento Europeo in quanto, in riferimento ai cookies presenti su proprio sito, che comportano il trasferimento di dati verso gli U.S.A., "il Parlamento non ha fornito alcuna documentazione, prova o altra informazione relativa alle misure contrattuali, tecniche o organizzative in atto per garantire un livello di protezione essenzialmente equivalente ai dati personali trasferiti negli USA nel contesto dell'uso dei cookie sul sito web". Un mese è il tempo concesso al Parlamento per conformarsi alla decisione.

Il tema, tutt'ora in divenire, preannuncia risvolti politici di non poco conto. La decisione, ci si aspetta, avrà un importante impatto sul **mercato** e sulle **imprese**. La posizione assunta dalle autorità per la protezione dei dati e il fatto che si stiano muovendo in tale direzione, dichiarando non conformi i servizi statunitensi, lascia presagire importanti mutamenti sul mercato della domanda/offerta di servizi ICT. La questione pone di fatto le imprese europee di fronte ad importanti sfide nel breve periodo e alla necessità di indirizzarsi verso soluzioni maggiormente compliance sotto il profilo normativo e di sicurezza.

Certo è che coloro che ad oggi utilizzano o si stanno muovendo verso l'utilizzo di prodotti, servizi e soluzioni che comportano il trasferimento di dati personali extra SEE, devono assicurarsi di aver posto in essere tutte le opportune attività, a partire da una adeguata, e soprattutto aggiornata, **mappatura dei trasferimenti**. Una valutazione indispensabile per mettersi nella condizione di svolgere in *accountability* le proprie valutazioni, al fine di dimostrare quanto posto in essere.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.